



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N°101 del 30 Dicembre 2025

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 29 Dicembre 2025, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Andrea	FERRARA	COMPONENTE;
- Avv. Fabio	TALLARICO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

RECLAMO N. 28 della Società A.S.D. PALERMITI GIRIFALCO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale di cui al C.U. N° 96 del 18 Dicembre 2025 (Squalifica calciatore Gualtieri Domenico Salvatore per sei giornate effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RITENUTO

a) che dal referto arbitrale risulta accertato che Gualtieri Domenico Salvatore, in occasione della sua espulsione per proteste, rivolgeva al direttore di gara reiterate offese e minacce;
b) che nella condotta del tesserato, in base alla descrizione riportata nel rapporto di gara, non si rinvenivano atti diretti in modo inequivoco a colpire l'arbitro, apparendo l'azione di tirare uno schiaffo soltanto un gesto dimostrativo senza il reale intento di percuotere;

P.Q.M.

- riduce la sanzione a carico di Gualtieri Domenico Salvatore a quattro giornate effettive di gara;
- dispone accreditarsi il contributo versato per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO N. 29 della Società U.S.D. PAOLANA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale di cui al C.U. N° 96 del 18 Dicembre 2025 (Ripetizione gara Campionato Eccellenza A.S.D. D.B. Rossoblu Città di Luzzi vs U.S.D. Paolana del 7.12.2025).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

lette le memorie della Società A.S.D. D.B. Rossoblu Città di Luzzi;

sentito il rappresentante della Società A.S.D. Paolana

RITENUTO

1.- Dal referto arbitrale risulta che:

-a) al 14° minuto del secondo tempo regolamentare della gara disputata il 7.12.2025 fra A.S.D. D.B. Rossoblu Città di Luzzi e U.S.D. Paolana, valevole per il Campionato di Eccellenza, l'arbitro ammoniva il sig. Politano Edoardo, calciatore n. 24 appartenente alla società U.S.D. Paolana;

-b) che al 35° minuto del secondo tempo regolamentare, in occasione del primo cambio della società Paolana, l'arbitro ammoniva per la seconda volta il numero 24 sig. Politano Edoardo (per perdita di tempo nell'uscire dal campo) mentre lo stesso si trovava ancora sul terreno di gioco.

-c) Tuttavia il direttore di gara ometteva di notificare al calciatore il provvedimento di espulsione per doppia ammonizione, sicché si dava corso alla sostituzione della società Paolana che cambiava il numero 24 sig. Politano Edoardo con il numero 2 sig. Semaforico Francesco;

-d) la società Paolana da questo momento in poi continuava la partita in 11 giocatori effettivi;

2.- Quanto sopra premesso, ritenuto che l'arbitro fosse incorso in un errore tecnico sia per avere omesso l'espulsione del calciatore della società Paolana Sig. Politano Edoardo, nonostante la doppia ammonizione, sia per avere permesso che la predetta società proseguisse l'incontro con undici calciatori invece che con dieci, atteso che il predetto calciatore non poteva essere rimpiazzato da altro giocatore, in accoglimento del ricorso proposto dalla società D.B. Rossoblu, il Giudice Sportivo disponeva la ripetizione della gara, squalificando il calciatore Politano per una giornata effettiva.

3.- Avverso il provvedimento ha proposto reclamo la Società Paolana chiedendone l'annullamento e, conseguentemente, l'omologazione del risultato acquisito sul campo (0-1);

Ha sostenuto la Società reclamante che l'errore tecnico dell'arbitro non avesse inciso sullo svolgimento della gara né sul risultato finale.

In ogni caso, ha dedotto che la seconda ammonizione fosse intervenuta successivamente all'ingresso sul terreno di giuoco del calciatore che ha sostituito il calciatore n. 24 Politano Edoardo, sicché correttamente la Paolana avesse proseguito la gara con 11 calciatori.

Infine ha contestato la decisione di disporre la ripetizione dell'intera gara sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità della sanzione, tale rimedio dovendo costituire *extrema ratio*, applicabile solo in presenza di una compromissione reale e dimostrata della regolarità della competizione.

Ha anche proposto istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione, considerato che era stata disposta la ripetizione della gara per il giorno 7.1.2026.

*

L'istanza di sospensione della decisione del giudice di primo grado non ha motivo di essere delibata, restando assorbita dalla presente decisione.

*

Nel merito, il reclamo è infondato.

Il direttore di gara, nel suo rapporto, testualmente afferma: *"al 35' del secondo tempo, in occasione del primo cambio della società Paolana, ammonivo per la seconda volta il numero 24 Politano Edoardo (per perdita di tempo nell'uscire dal terreno di gioco), ma non mi avvedevo di comminargli il provvedimento di espulsione per somma di ammonizioni. Quindi veniva effettuata la sostituzione della Società Paolana che cambiava il numero 24 Politano Federico per il numero 2 Semaforico Francesco"*.

La puntuale indicazione temporale dei fatti, come descritta nel rapporto, non lascia alcuno spazio alla tesi della Società ricorrente, secondo cui la seconda ammonizione a carico del giocatore Politano sarebbe avvenuta dopo che la sostituzione era stata effettuata.

L'arbitro, infatti, evidenzia con precisione che prima veniva comminata la seconda ammonizione al tesserato Politano (per perdita di tempo nell'uscire dal terreno di gioco) e solo dopo (Quindi veniva effettuata la sostituzione...), subentrava al suo posto il calciatore numero 2, Semaforico Francesco.

Ogni residuo dubbio è, comunque, fugato dal supplemento di rapporto, in cui l'arbitro meglio dettaglia gli accadimenti, testualmente esponendo: *"il calciatore n. 24 della Società Paolana veniva ammonito una seconda volta (per perdita di tempo nell'uscire dal tdg), quando era ancora sul terreno di gioco, e non veniva espulso per somma di ammonizioni. Dunque la società Paolana effettuava la sostituzione dello stesso calciatore al minuto 35 con il compagno di squadra n. 2, da questo momento in poi la Società Paolana continuava la partita in 11 giocatori effettivi"*.

In sostanza la seconda ammonizione (che avrebbe comportato l'espulsione) è avvenuta prima che la sostituzione si fosse concretizzata.

Appare del tutto evidente, quindi, l'errore tecnico in cui è incorso il direttore di gara.

Resta da verificare se tale errore abbia o meno inciso, ed in quale misura, sul regolare svolgimento della gara.

Ora, è ben vero che non necessariamente ad un errore tecnico consegue l'annullamento della gara, stante

l'ampia previsione di cui all'art. 10, comma 5, C.G.S., ai sensi del quale quando si siano verificati nel corso di una gara fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara medesima.

Ed è condivisibile quanto sostenuto da autorevole dottrina (Comm. al Codice di Giustizia sportiva F.I.G.C. annotato con la dottrina e la giurisprudenza a cura di A. Blandini, P. Del Vecchio, A. Lepore e U. Maiello, art. 17, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli) con riferimento all'art. 17, comma 4, codice previgente (integralmente riprodotto nell'attuale art. 10, comma 5), secondo cui *"la disposizione in esame, attribuendo agli organi della giustizia sportiva una duplice forma di discrezionalità valutativa, costituisce manifestazione delle esigenze di elasticità proprie del sistema disciplinare sportivo [...] volte da un lato, a riservare l'applicazione delle sanzioni ai soli fatti che nei casi concreti risultino, per la loro gravità, meritevoli di essere sanzionati; dall'altro, a consentire una valutazione caso per caso circa la tipologia della sanzione più adeguata al fatto in ossequio ai criteri di giustizia sostanziale e di ragionevolezza. In primo luogo, infatti, viene rimesso alla discrezionalità degli organi della giustizia sportiva il potere di verificare se i fatti non valutabili con criteri esclusivamente tecnici abbiano influito sul regolare svolgimento della gara. Successivamente, e solo in caso di positivo riscontro, spetterà ai medesimi organi di apprezzare in che misura quegli stessi accadimenti abbiano avuto una concreta influenza sul risultato della gara"*.

In tale quadro, fermo che la discrezionalità non può sconfinare in arbitrio, l'Organo di Giustizia, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, è tenuto a valutare caso per caso le situazioni sottoposte al proprio giudizio e dare conto delle ragioni per le quali un errore tecnico può non assumere rilevanza decisiva ai fini della regolarità/irregolarità della gara e del risultato della medesima.

Sicché, facendo applicazione dei su richiamati principi ed anche alla luce dei precedenti in materia (cfr. Corte Sportiva d'Appello Nazionale, Sez. II del 14.12.2018, gara Cuneo - Virtus Entella che ha deciso il caso della mancata espulsione, nonostante la doppia ammonizione, protrattasi per circa quattro minuti, *"lasso di tempo che non può ritenersi irrilevante ai fini della regolarità della gara"* (C.U. n. 132 CSA s.s. 2018/2019), questa Corte ritiene che l'accertato errore tecnico abbia avuto incidenza decisiva sul regolare svolgimento della gara, avendo consentito alla Paolana di proseguire l'incontro con n. 11 giocatori, invece che con 10, e di giocare nel pieno del suo potenziale numerico dal 35° del secondo tempo fino al termine della competizione: quindi in un arco temporale di circa 16 minuti (incluso il recupero), non certo limitato o trascurabile.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e conferma la decisione del Giudice Sportivo;
dispone incamerarsi il contributo versato per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi